



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH**

# **STATUTO FEDERALE**

**APPROVATO DALL' ASSEMBLEA GENERALE F.I.G.S. DEL 26 SETTEMBRE 2004**

**APPROVATO DAL CONI IL 10 NOVEMBRE 2004 E IL 21 MARZO 2006**

## **TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI**

Art.1 - Costituzione	Pag. 4
Art.2 - Scopi	Pag. 4
Art.3 - Durata e Sede	Pag. 4

## **TITOLO II - I SOGGETTI (AFFILIATI E TESSERATI)**

Art.4 - Affiliati	Pag. 4
Art.5 - Aderenti	Pag. 5
Art.6 - Doveri degli Affiliati	Pag. 5
Art.7 - Diritti degli Affiliati	Pag. 6
Art.8 - Vigilanza e controllo degli Affiliati	Pag. 6
Art.9 - Rinnovo dell’Affiliazione	Pag. 6
Art.10 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.S.	Pag. 6
Art.11 - I Tesserati	Pag. 7
Art.12 - Presidente Onorario e Consultori d’Onore	Pag. 7
Art.13 - Doveri dei Tesserati	Pag. 7
Art.14 - Diritti dei Tesserati	Pag. 8
Art.15 - Tesseramento, durata e cessazione	Pag. 8
Art.16 - Sanzioni	Pag. 8

## **TITOLO III - ORDINAMENTO**

### **Capo I ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

Art.17 - Organi ed Organismi della F.I.G.S.	Pag. 8
---	--------

### **Capo II ORGANI FEDERALI**

#### **Sezione I - Organi Centrali**

Art.18 - L’Assemblea Nazionale	Pag. 9
Art.19 - Convocazione e validità delle Assemblee	Pag. 10
Art.20 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali	Pag. 11
Art.21 - Partecipazione all’Assemblea Nazionale e diritto di voto	Pag. 12
Art.22 - Modalità di deliberazione dell’Assemblea Nazionale	Pag. 12
Art.23 - Modifiche allo Statuto	Pag. 12
Art.24 - Proposta di scioglimento della F.I.G.S. e di devoluzione del patrimonio	Pag. 13
Art.25 - Il Presidente della Federazione	Pag. 13
Art.26 - I Vice-Presidenti della Federazione	Pag. 13
Art.27 - Il Consiglio Federale	Pag. 14
Art.28 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni	Pag. 14
Art.29 - Competenze del Consiglio Federale	Pag. 15
Art.30 - Decadenza del Consiglio Federale	Pag. 16
Art.31 - Integrazione del Consiglio Federale	Pag. 16
Art.32 - La Giunta Esecutiva	Pag. 16

Art.33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 17
Art.34 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 18
Art.35 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 18

## **Sezione II - Strutture Territoriali**

Art.36 - L'Assemblea Regionale	Pag. 18
Art.37 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale	Pag. 20
Art.38 - Assemblee e Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici	Pag. 20
Art.39 - Il Presidente del Comitato Regionale	Pag. 22
Art.40 - Il Comitato Regionale	Pag. 22
Art.41 - Il Delegato Regionale	Pag. 22
Art.42 - Regione Valle d'Aosta - Province di Trento e Bolzano	Pag. 23
Art.43 - Il Delegato Provinciale	Pag. 23

## **Sezione III - Organi di Giustizia**

Art.44 - Principi informativi della Giustizia Federale	Pag. 23
Art.45 - Il Giudice Sportivo Nazionale	Pag. 24
Art.46 - La Commissione Giudicante	Pag. 24
Art.47 - La Commissione Unica di Appello	Pag. 24
Art.48 - Il Procuratore Federale	Pag. 25
Art.49 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport	Pag. 25

## **Sezione IV - Altri Organismi**

Art.50 - La Segreteria Generale	Pag. 25
Art.51 - La Commissione Federale Atleti	Pag. 26
Art.52 - La Commissione Tesseramento	Pag. 26
Art.53 - Commissioni Federali	Pag. 26

## **TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**

Art.54 - Requisiti di eleggibilità	Pag. 26
Art.55 - Incompatibilità	Pag. 27
Art.56 - Durata delle cariche	Pag. 27
Art.57 - Candidature	Pag. 27
Art.58 - Compilazione delle liste	Pag. 27

## **TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art.59 - Patrimonio	Pag. 28
Art.60 - Esercizio finanziario	Pag. 28

## **TITOLO VI - CONTROVERSIE**

Art.61 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria	Pag. 28
Art.62 - Collegio Arbitrale	Pag. 28

## **TITOLO VII – PRESCRIZIONE E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA**

Art.63 - Prescrizione	Pag. 29
Art.64 - Amnistia	Pag. 29
Art.65 - Indulto	Pag. 29
Art.66 - Grazia	Pag. 29

## **TITOLO VIII - NORME GENERALI**

Art.67 - Anno Sportivo Federale	Pag. 30
Art.68 - Regolamenti Federali	Pag. 30
Art.69 - Entrata in vigore dello Statuto	Pag. 30
Art.70 - Norma transitoria.	Pag. 30

## **TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI**

### **Art.1 - Costituzione -**

1. La Federazione Italiana Giuoco Squash (F.I.G.S.), fondata il 23 marzo 1985, è costituita da tutte quelle Società e Associazioni, che, nel territorio dello Stato Italiano, praticano lo Squash, escludendo dai propri intendimenti ogni fine di lucro, e che si impegnano ad osservare lo Statuto e i regolamenti della F.I.G.S..
2. La F.I.G.S. è un'Associazione, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 numero 15. E' retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
3. La disciplina sportiva praticata dalla F.I.G.S. è il giuoco dello squash.
4. La F.I.G.S. è riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) in qualità di Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. stesso ed è la sola, da esso qualificata, a disciplinare l'attività di Squash in Italia.
5. La F.I.G.S. aderisce alla World Squash Federation (W.S.F.), alla European Squash Federation (E.S.F.) ed a qualsiasi altra Organizzazione, che verrà ritenuta idonea, dal Consiglio Federale, al perseguimento dei propri fini istituzionali.

### **Art.2 - Scopi -**

1. I fini istituzionali della F.I.G.S. sono:
  - a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport dello Squash, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio italiano.
  - b) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività nazionale, nonché internazionale, nell'ambito delle direttive impartite dalla W.S.F., dalla E.S.F. e dal C.O.N.I.;
  - c) la formazione e l'aggiornamento dei propri quadri tecnici e dirigenziali, nonché di quelli degli Affiliati, con particolare riguardo alla formazione ed all'aggiornamento degli Istruttori di Squash, per l'attività giovanile e scolastica, l'attuazione di programmi di formazione degli atleti;
  - d) la tutela, nell'ambito della propria organizzazione sportiva, della salute degli atleti e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nell'esercizio della loro attività sportiva, anche attraverso l'adesione, incondizionata, al Regolamento Antidoping del C.O.N.I..
  - e) la lotta contro l'esclusione, le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza.
2. L'attività sportiva della F.I.G.S. è attività dilettantistica e si svolge in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della W.S.F. e della E.S.F, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I..
3. La F.I.G.S. compie, in generale, tutti gli atti, inclusa la costituzione di propri centri sportivi, rivolti, direttamente o indirettamente, alla realizzazione dei fini istituzionali.

### **Art.3 - Durata e Sede -**

1. La durata della F.I.G.S. è illimitata.
2. La sua sede è in Roma. Il Consiglio Federale potrà istituire segreterie o sedi Organizzative ovunque in Italia.

## **TITOLO II - I SOGGETTI (AFFILIATI E TESSERATI)**

### **Art.4 - Affiliati -**

1. Sono affiliati alla F.I.G.S. le Società e le Associazioni che intendano praticare attività di Squash, sia agonistica, sia amatoriale, sia promozionale, senza scopi di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale (C.F.).

2. Le Società e le Associazioni di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come "Affiliati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, se delegato, dal Consiglio Federale della F.I.G.S. e devono essere retti da uno Statuto, redatto sulla base del principio di democrazia interna e di pari opportunità e redatto, altresì, conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 numero 289, così come modificato dalla legge 21 maggio 2004 numero 128, che dovrà essere approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e, se delegato, dal Consiglio Federale della F.I.G.S.. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.G.S., cui le Società o le Associazioni intendono affiliarsi. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto nonché i regolamenti interni e le loro modifiche.

3. Tutte le Società e le Associazioni, di cui ai precedenti comma, devono raggiungere, nel corso della stagione agonistica, il numero minimo di 10 (dieci) tesserati agonisti, e, con almeno 3 (tre) dei loro tesserati, devono partecipare a gare federali, ufficiali od approvate. Le Società e le Associazioni che non raggiungono, nel corso della stagione agonistica, i suddetti minimi, non acquistano o non conservano la qualifica di Affiliato e acquistano la qualifica di Aderente. La F.I.G.S. è titolare del diritto di controllo sulla regolarità delle manifestazioni e sulla effettiva partecipazione degli Affiliati alle stesse, senza che vi siano state rinunce, sia pure parziali, durante il loro svolgimento.

4. Qualora si scelga il modello della Società per azioni o della Società a responsabilità limitata, i singoli statuti societari devono prevedere espressamente - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - il totale reinvestimento degli utili nella Società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.

5. Gli Affiliati devono essere amministrati da Organi composti da persone elette in conformità alle leggi vigenti e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 54.

6. Il riconoscimento delle Società Polisportive si riferisce esclusivamente allo Squash.

7. Le Società e le Associazioni, di cui al precedente comma 1, per acquistare o mantenere la qualifica di Affiliati, al fine di garantire una corretta organizzazione dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva di Squash, hanno l'obbligo di dotarsi di un Tecnico, regolarmente iscritto all'Albo federale.

#### **Art.5 - Aderenti -**

1. Possono far parte della F.I.G.S., in qualità di aderenti, tutte quelle Associazioni e Società che svolgono attività di Squash ma non possiedono né i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Federale che determinerà tempi e modalità della stessa. Agli aderenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati con assoluta esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea, nazionale e periferica, della F.I.G.S..

2. Il Consiglio Federale può deliberare il riconoscimento di tesserati appartenenti alla medesima categoria in Associazioni Nazionali, determinandone, con Regolamento, le funzioni e le competenze.

#### **Art.6 - Doveri degli Affiliati -**

1. Gli Affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, Tesserati F.I.G.S., lo Statuto ed i regolamenti della F.I.G.S., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

2. Gli Affiliati devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;
3. Gli Affiliati devono promuovere e praticare l'attività agonistica di Squash con particolare riguardo per l'attività giovanile;
4. Gli Affiliati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa, complementare alla formazione sportiva;
5. Gli Affiliati sono obbligati a mettere a disposizione della F.I.G.S. gli atleti selezionati per far parte delle Squadre e/o delle Rappresentative Nazionali Italiane.

#### **Art.7 - Diritti degli Affiliati -**

1. Gli Affiliati hanno diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
  - c) di organizzare manifestazioni squashistiche secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti;
  - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.G.S. e dal C.O.N.I..

#### **Art.8 - Vigilanza e controllo degli Affiliati -**

1. Il Consiglio Federale potrà adottare tutte le misure necessarie per accertare la corretta osservanza, da parte degli Affiliati e dei propri iscritti, tesserati F.I.G.S., dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.G.S., nonché delle deliberazioni e delle decisioni dei suoi Organi.

#### **Art.9 - Rinnovo dell'Affiliazione -**

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

#### **Art.10 - Cessazione di appartenenza alla F.I.G.S. -**

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.G.S. nei seguenti casi:
  - a) per recesso;
  - b) per scioglimento volontario;
  - c) per inattività sportiva protrattasi per un intero anno sportivo;
  - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e da questi comminata;
  - e) per mancata riaffiliazione annuale;
  - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
2. La cessazione di appartenenza alla F.I.G.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
3. In caso di cessazione gli Affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.G.S. ed agli altri Affiliati.
4. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati, sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra. Non potranno ricoprire cariche, in altre Società affiliate e/o aderenti alla F.I.G.S., fino all'adempimento del suddetto obbligo.
5. Avverso la revoca o il diniego di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, c. 5 lett. n) dello Statuto C.O.N.I., che si pronuncia previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport.

### **Art.11 - I Tesserati -**

1. Le persone fisiche che possono far parte della Federazione sono:

- a) gli Atleti;
- b) i Dirigenti Federali;
- c) i Dirigenti Societari;
- d) gli Ufficiali di Gara;
- e) i Tecnici Federali;
- f) i Tecnici degli Affiliati;
- g) il personale sanitario federale;
- h) il personale sanitario degli Affiliati;
- i) il Presidente Onorario ed i Consulitori d'Onore.

2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.G.S. all'atto del loro tesseramento.

3. Il tesseramento degli Atleti, del personale sanitario degli Affiliati, dei Dirigenti societari degli Affiliati è valido con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della loro Società, secondo le procedure previste dal Regolamento Organico.

4. Il tesseramento dei Tecnici degli Affiliati è valido con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della loro Società e a seguito della loro iscrizione negli albi federali.

5. I Dirigenti Federali entrano a far parte della Federazione all'atto delle rispettive nomine od elezioni. Gli Ufficiali di Gara, i Tecnici Federali e il personale sanitario federale entrano a far parte della Federazione all'atto del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali. Il Presidente Onorario ed i Consulitori d'Onore entrano a far parte della Federazione all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

### **Art.12 - Presidente Onorario e Consulitori d'Onore -**

1. Sono Consulitori d'Onore coloro che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport dello Squash, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.

2. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca da parte dell'Assemblea Nazionale.

3. La carica di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

4. Il Presidente Onorario ed i Consulitori d'Onore partecipano alle Assemblee Nazionali senza diritto di voto.

### **Art.13 - Doveri dei Tesserati -**

1. Tutti i Tesserati devono praticare e/o esercitare la loro attività in conformità alle norme e agli indirizzi della F.I.G.S..

2. Gli Atleti selezionati per le Squadre e/o Rappresentative Nazionali sono obbligati a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della F.I.G.S., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

3. I Tecnici devono esercitare la loro attività in conformità alle norme e agli indirizzi della F.I.G.S., tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

4. Gli Ufficiali di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio.

5. I Tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della F.I.G.S., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

6. I Tesserati devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo di cui alla deliberazione del 15 luglio 2004 n. 1.270 del Consiglio Nazionale del C.O.N.I., la violazione del quale costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

#### **Art.14 - Diritti dei Tesserati -**

1. I Tesserati hanno il diritto di:
  - a) partecipare, nel rispetto dei regolamenti federali, all'attività, nazionale ed internazionale, della F.I.G.S.
  - b) indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.G.S. in materia.
  - c) accedere, a pieno titolo, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali centrali e periferiche;

#### **Art.15 - Tesseramento, durata e cessazione -**

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo federale che va dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il vincolo Sportivo può avere la durata massima di 4 anni.
3. Il tesseramento cessa:
  - a) per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica, che hanno originato il tesseramento;
  - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi Federali di Giustizia;
  - c) per dimissioni;
  - d) nei casi previsti dal precedente art. 10.
  - e) nei casi previsti dal Regolamento Organico, nella parte relativa allo scioglimento del vincolo sportivo.
4. E' fatto divieto di far parte dell'ordinamento sportivo a quanti si siano sottratti, volontariamente, con dimissioni o con mancato rinnovo del tesseramento, ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico od alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

#### **Art.16 - Sanzioni -**

1. Gli Affiliati ed i Tesserati, che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.G.S., sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva tassativamente ed espressamente statuite nel Regolamento di Giustizia.
2. Gli Affiliati ed i Tesserati possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure stabilite dal Regolamento di Giustizia.

### **TITOLO III - ORDINAMENTO**

#### **Capo I**

#### **ORGANIZZAZIONE FEDERALE**

#### **Art.17 - Organi ed Organismi della F.I.G.S. -**

1. Gli Organi Federali si distinguono in:
  - A) ORGANI CENTRALI:
    - 1) l'Assemblea Nazionale;
    - 2) il Presidente della Federazione;
    - 3) il Consiglio Federale;
    - 4) la Giunta Esecutiva;
    - 5) il Collegio dei Revisori dei Conti.
  - B) STRUTTURE TERRITORIALI:
    - 1) l'Assemblea Regionale;
    - 2) il Presidente del Comitato Regionale;
    - 3) il Comitato Regionale;

- 4) il Delegato Regionale;
- 5) il Delegato Provinciale.
- C) ORGANI DI GIUSTIZIA:
  - 1) la Commissione Unica di Appello;
  - 2) la Commissione Giudicante;
  - 3) il Giudice Sportivo Nazionale;
  - 4) il Procuratore Federale.
- D) SONO ORGANISMI FEDERALI:
  - 1) La Segreteria Generale;
  - 2) La Commissione Federale Atleti;
  - 3) La Commissione Tesseramenti;
  - 4) Le altre Commissioni Federali costituite dal Consiglio Federale.

**Capo II**  
**ORGANI FEDERALI**  
**Sezione I - Organi Centrali**

**Art.18 - L'Assemblea Nazionale -**

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo Organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
2. E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti.
3. E' composta:
  - a) dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o da loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario, e regolarmente tesserati alla F.I.G.S., i quali detengono il 70% (settanta per cento) dei voti attribuiti a tutti gli affiliati aventi diritto a voto.  
Le deleghe possono essere rilasciate, nei limiti di quanto stabilito al comma 7, ai Presidenti di Affiliati aventi diritto di voto ed appartenenti alla stessa Regione; in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, purchè regolarmente tesserati alla F.I.G.S..
  - b) dai Rappresentanti Regionali degli Atleti. Essi sono eletti, uno per regione nelle Assemblee regionali appositamente convocate alle quali intervengono gli atleti e le atlete maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività. Ogni rappresentante, eletto tra gli atleti e le atlete dotati dei requisiti suddetti, detiene il 20% (venti per cento) del totale dei voti spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto a voto nella regione.
  - c) dai Rappresentanti Regionali dei Tecnici. Essi sono eletti, 1 (uno) per regione, nelle Assemblee regionali appositamente convocate alle quali intervengono i Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati, iscritti all'albo ed in attività. Ogni rappresentante, eletto tra i tecnici in possesso dei requisiti suddetti, detiene il 10% (dieci per cento) del totale dei voti spettanti a tutti gli affiliati aventi diritto a voto nella regione.
4. La partecipazione all'Assemblea Nazionale ed il voto dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici non sono delegabili. Nell'ipotesi in cui il Rappresentante Regionale di ciascuna categoria non possa intervenire alle Assemblee, in sua vece interviene, in qualità di supplente, il primo dei non eletti, subito individuato nell'ambito della stessa Assemblea di categoria in cui viene eletto il Rappresentante medesimo. La presenza in assemblea del primo dei non eletti attesta l'impedimento del Rappresentante.
5. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.

6. E' preclusa, comunque, la partecipazione in Assemblea a chiunque sia stata comminata una sanzione di squalifica o di inibizione in corso di esecuzione e a quanti siano morosi nel pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento.

7. I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, possono rappresentare, in aggiunta all'Affiliato di appartenenza:

- 1 (uno) altro Affiliato della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 (cento) Affiliati votanti;

- 2 (due) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 (duecento) Affiliati votanti;

- 3 (tre) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 500 (cinquecento) Affiliati votanti.

- 4 (quattro) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 1.000 (mille) Affiliati votanti;

- 5 (cinque) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 1.500 (millecinquecento) Affiliati votanti;

- 6 (sei) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 2.000 (duemila) Affiliati votanti;

- 7 (sette) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 3.000 (tremila) Affiliati votanti;

- 8 (otto) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 4.000 (quattromila) Affiliati votanti;

- 10 (dieci) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 5.000 (cinquemila) Affiliati votanti;

- 20 (venti) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di voto fino a 10.000 (diecimila) Affiliati votanti;

- 40 (quaranta) Affiliati della loro stessa Regione, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 10.000 (diecimila) Affiliati votanti.

8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia ed i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare, in Assemblea, alcun Affiliato, né direttamente né per delega.

9. L'Assemblea Generale Elettiva per il rinnovo delle cariche federali deve tenersi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.

10. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere indetta sia nell'ipotesi prevista dall'art.20, comma 2, lettere a) e c), sia nelle ipotesi di cui all'art. 23, nonché a seguito di richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto al voto.

11. E' competente alla convocazione, l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

12. L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta quando lo richieda:

- la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;

- la metà più uno degli Atleti o dei Tecnici, maggiorenni, societari, aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.

13. L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Onorario, salvo diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

#### **Art.19 - Convocazione e validità delle Assemblee -**

1. Le Assemblee Nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito agli aventi diritto al voto almeno 40 (quaranta) giorni prima della data nella quale si terrà l'Assemblea stessa. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, che dia notizia del ricevimento. Nella convocazione devono essere

indicati: giorno, luogo ed ora in cui si terrà l'assemblea, l'ordine del giorno ed il numero di voti spettanti agli aventi diritto a voto, come calcolati al comma 4 dell'art.21.

2. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie, indette per procedere al rinnovo totale di Organi Federali o parziale per reintegrare gli stessi, a seguito di eventi, che abbiano comportato o la decadenza dell'intero Organo o soltanto quella di uno o più membri, il termine di 40 (quaranta giorni) giorni, di cui al precedente comma, può essere ridotto fino a 20 (venti) giorni.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Federale, è costituita dalla Commissione Unica di Appello, integrata con i membri della Commissione Giudicante. La Presidenza è affidata al Presidente della Commissione Unica di Appello o, in sua assenza, a quello della Commissione Giudicante. Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione Scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. La composizione della Commissione Verifica Poteri è modificata dal Consiglio Federale qualora si determinino le condizioni di incompatibilità od impedimenti, che rendono impossibile la costituzione della Commissione stessa come previsto.

#### **Art.20 - Attribuzioni delle Assemblee Nazionali -**

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

a) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo, predisposti ed approvati dal Consiglio Federale, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

In prima istanza, con tutti gli aventi diritto al voto, elegge, con votazioni separate e successive:

- il Presidente della Federazione;

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

- 2 (due) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

In seconda istanza, con i soli Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, elegge 10 (dieci) membri del Consiglio Federale.

In terza istanza, con i soli rappresentanti degli Atleti elegge 3 (tre) membri del Consiglio Federale, in rappresentanza degli Atleti, di cui 2 (due) di sesso diverso, nel caso ciò sia effettivamente possibile.

In quarta istanza, con i soli rappresentanti dei Tecnici elegge 2 (due) membri del Consiglio Federale, in rappresentanza dei Tecnici, di sesso diverso, solo nel caso in cui ciò sia effettivamente possibile.

b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i Consultori d'Onore;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Nazionale straordinaria:

a) elegge, con le modalità previste dal precedente comma, nelle ipotesi previste nel presente Statuto, di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale da sottoporre, per l'approvazione ai soli fini sportivi, alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

c) l'Assemblea Straordinaria delle sole Società ed Associazioni sportive delibera, nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., l'approvazione del bilancio di esercizio annuale;

d) delibera lo scioglimento della F.I.G.S.;

e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

4. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dal successivo comma. È, comunque, consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente, se candidato, è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) dei voti validamente espressi. In caso contrario dovrà essere convocata e celebrata una nuova Assemblea elettiva cui il Presidente uscente, candidato al terzo mandato, non potrà essere candidato.

#### **Art.21 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto -**

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i soggetti di cui all'art. 18 comma 3 e 4.

2. Partecipano, inoltre senza diritto di voto, gli altri Affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti le Commissioni Nazionali, gli Ufficiali di Gara, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, il Presidente Onorario ed i Consulitori d'Onore nonché i candidati alle cariche elettive centrali.

3. Possono assistere all'Assemblea Nazionale tutti i restanti membri degli Organi periferici e quanti altri che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

4. Al fine di garantire la ripartizione prevista al precedente art. 18 comma 3, il voto spettante ad ogni affiliato equivale a 10 (dieci) voti.

#### **Art.22 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale -**

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente, con la maggioranza dei voti, salvo quanto previsto per le ipotesi di modifica allo Statuto e di proposta di scioglimento della F.I.G.S..

2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale o a scheda segreta se richiesto da almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto a voto.

3. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, la composizione del quale è demandata al Regolamento Organico, che può essere eletto anche per acclamazione all'unanimità.

4. Nelle elezioni delle cariche che prevedono un solo eletto, è considerato eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei partecipanti, fatta eccezione per l'elezione alla carica di Presidente Federale, ove è richiesta sempre, anche in caso di ulteriori e successivi ballottaggi, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

#### **Art.23 - Modifiche allo Statuto -**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Il Consiglio Federale ha facoltà di indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa, sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno la maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno successivo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

#### **Art.24 - Proposta di scioglimento della F.I.G.S. e di devoluzione del patrimonio -**

1. Per deliberare lo scioglimento della federazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
2. Determinato lo scioglimento, decadono tutte le cariche federali e subentra un Commissario nominato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, per la redazione del bilancio finale.
3. A scioglimento avvenuto il patrimonio della F.I.G.S. sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, o al C.O.N.I. o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art.25 - Il Presidente della Federazione -**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.G.S. e ne firma gli atti: è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea Nazionale del funzionamento generale della Federazione.
2. Convoca e presiede il Consiglio Federale e la Giunta Esecutiva, previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
3. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvo i casi diversamente previsti dal presente Statuto.
4. Può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti, ovvero a adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.
5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente Vicario, o in caso di impedimento temporaneo di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.
6. In caso di impedimento definitivo del Presidente, ne consegue la decadenza immediata del Consiglio Federale con conseguente affidamento della ordinaria amministrazione al Vice-Presidente Vicario, il quale è tenuto alla convocazione, entro 60 (sessanta) giorni, dell'Assemblea straordinaria che deve avere, effettivamente, luogo nei 30 (trenta) giorni successivi, per il rinnovo delle cariche.
7. Alle dimissioni del Presidente, da considerarsi sempre e comunque irrevocabili, consegue la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice-Presidente.
8. Il Presidente rimane in carica per il quadriennio olimpico ed è rieleggibile, salvo quanto disposto in relazione alle norme concernenti l'elezione a 2 (due) o più mandati consecutivi, di cui all'art. 20, comma 4.
9. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia a tesserati ed Affiliati sanzionati dai competenti Organi di Giustizia Federali, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
10. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento definitivo.

#### **Art.26 - I Vice-Presidenti della Federazione -**

1. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, 2 (due) Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli fra i Consiglieri.
2. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; ad essi possono essere affidati speciali incarichi.

3. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice-Presidente Vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente Federale. L'esercizio del potere di firma da parte del Vice-Presidente Vicario è ammesso solamente in caso di impedimento, temporaneo o definitivo, del Presidente o nei casi di delega espressamente previsti e consentiti. Resta inteso che i casi di delega in oggetto non possono riguardare funzioni che, istituzionalmente, sono di pertinenza esclusiva del Presidente.

#### **Art.27 - Il Consiglio Federale -**

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 15 (quindici) Consiglieri di cui: 10 (dieci) eletti dagli Affiliati, 3 (tre) eletti dai rappresentanti degli Atleti, 2 (due) eletti dai rappresentanti dei Tecnici, con le modalità previste dall'art. 20.
2. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale nomina il Segretario del Consiglio ed elegge, secondo quanto previsto dall'Art. 26 e dall'Art. 32, 2 (due) Vice-Presidenti e la Giunta Esecutiva.
3. Il Segretario del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio, istruisce gli atti e verbalizza le riunioni. In caso di suo impedimento funge da Segretario altra persona nominata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
4. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione.
5. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
6. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

#### **Art.28 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni -**

1. Il Consiglio Federale si riunisce:
  - a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
  - b) quando ne venga avanzata esplicita e formale richiesta, comprendente anche l'indicazione degli argomenti da includere all'ordine del giorno, da almeno la metà dei suoi componenti.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale può essere ammesso, senza diritto di voto, in qualità di esperto ed in occasione della trattazione di argomenti di sua competenza, chi il Presidente riconosca particolarmente qualificato in materia.
4. Il Presidente Onorario ed i Consultori d'Onore partecipano alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 (quattro) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno la metà dei Consiglieri.
6. Il voto non è delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità di voti e di votazione palese prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata, anche a mezzo fax o per posta telematica, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata. In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato con un preavviso inferiore a quanto previsto in precedenza, non inferiore a 24 (ventiquattro)ore.

## **Art.29 - Competenze del Consiglio Federale -**

1. Il Consiglio federale è l'organo di gestione e amministrazione della Federazione. Dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

2. In particolare, oltre a quanto sancito all'art. 27, comma 2:

- a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) predispone, unitamente al Presidente, la relazione di gestione che corredata il bilancio di esercizio;
- d) approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno e le relative variazioni; approva entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, altresì, il bilancio di esercizio;
- e) delibera i Regolamenti federali, sottoponendo all'approvazione ai fini sportivi della Giunta nazionale del C.O.N.I. il Regolamento di Giustizia, il Regolamento Antidoping e i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto;
- f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- g) ratifica i provvedimenti assunti in via di urgenza dal Presidente e/o dalla Giunta Esecutiva, valutando caso per caso la sussistenza o meno dei presupposti legittimanti l'adozione dei provvedimenti medesimi;
- h) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento, ai fini sportivi, degli Affiliati e sulle domande di affiliazione delle Società, Associazioni;
- i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione societarie, inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- j) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento, che devono essere trasmesse alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la relativa approvazione ai fini sportivi;
- k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- l) determina le dotazioni finanziarie delle Strutture Territoriali;
- m) designa i Consultori d'Onore ed il Presidente Onorario, da proporre all'Assemblea Nazionale;
- n) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto, relativo alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- o) esercita il controllo sulle elezioni dei componenti i propri Organi direttivi regionali;
- p) in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte delle strutture territoriali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei 60 (sessanta) giorni successivi, provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua convocazione, per la ricostituzione degli Organi;
- q) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato o carente funzionamento;
- r) nomina le Commissioni, i Commissari e i Comitati;
- s) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
- t) nomina, per un quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli Organi di Giustizia di sua competenza;
- u) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
- v) elegge, nel suo seno, i componenti del Consiglio Federale quali componenti della Giunta Esecutiva, come previsto dal successivo art. 32;
- w) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non di esclusiva competenza del Consiglio medesimo, così come attribuire deleghe ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari;
- x) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione autentica dei Regolamenti;
- y) elegge la Giunta Esecutiva.

3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, nel rispetto dei principi generali ispiratori dello Statuto, delle disposizioni e delle norme regolamentari.

### **Art.30 - Decadenza del Consiglio Federale -**

1. Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- b) per venire meno, a prescindere dalle cause, non contemporaneamente, nell'arco del quadriennio, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale. Non devono, comunque, essere computati i Consiglieri decaduti e sostituiti, elettivamente, da Consiglieri nominati da Assemblee straordinarie appositamente convocate;
- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali.

2. La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

a) dimissioni del Presidente: si rinvia a quanto disposto all'art.25; l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche dovrà essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha determinato la decadenza;

b) impedimento definitivo del Presidente:

l'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e presieduta, negli stessi termini previsti alla precedente lettera a), dal Vice-Presidente Vicario. Nell'ipotesi di impedimento definitivo o di dimissioni anche del Vice-Presidente Vicario, il secondo Vice-Presidente assolve i compiti spettanti al Vice-Presidente Vicario, nei casi sopra elencati;

c) dimissioni, non contemporanee, della maggioranza dei componenti il Consiglio Federale:

il Presidente Federale non decade, ma decadono i soli Consiglieri Federali; il Presidente Federale provvederà alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini previsti alla precedente lettera a), che dovrà procedere ad eleggere i soli Consiglieri Federali, nel numero statutariamente previsto;

d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali:

decade immediatamente il Consiglio e il Presidente Federale, il quale conserva comunque i poteri di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria, da tenersi negli stessi termini previsti alla lettera a), del presente comma.

3. Le dimissioni di cui al presente articolo si intendono irrevocabili.

4. La decadenza del Consiglio federale comporta la decadenza di tutte le nomine dallo stesso effettuate, nonché della Giunta esecutiva, ad eccezione degli Organi di Giustizia e del Collegio dei Revisori.

### **Art.31 - Integrazione del Consiglio Federale -**

1. In caso di dimissioni o decadenza, dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, è prevista l'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti nelle rispettive liste purché gli stessi abbiano conseguito un numero di voti pari alla metà dell'ultimo degli eletti. Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni, che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

2. Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità dell'organo dovrà essere obbligatoriamente convocata e celebrata un'Assemblea Straordinaria entro 90 (novanta) giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

### **Art.32 - La Giunta Esecutiva -**

1. Il Consiglio Federale nella sua prima riunione elegge la Giunta Esecutiva. La composizione della stessa è la seguente:

- Presidente Federale;

- 2 (due) Vice Presidenti;
  - 1 (uno) consigliere Dirigente;
  - 1 (uno) consigliere Atleta;
  - 1 (uno) consigliere Tecnico;
2. La Giunta Esecutiva ha i seguenti compiti:
    - a) cura l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Federale;
    - b) cura e sovrintende allo svolgimento delle attività correnti;
    - c) predispone la relazione programmatica annuale, da deliberarsi da parte del Consiglio Federale;
    - d) adotta deliberazioni d'urgenza con i poteri del Consiglio Federale, sottoponendole, in tal caso, alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione utile;
    - e) delibera il piano economico finanziario dei programmi e dei progetti approvati dal Consiglio Federale;
    - f) definisce le modalità di raduni, riunioni, convegni e manifestazioni sportive per i quali il Consiglio Federale ha approvato il piano programmatico;
    - g) esercita il controllo di gestione e degli obiettivi, con riferimento alla relazione programmatica approvata dal Consiglio Federale;
  3. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti la maggioranza degli aventi diritto al voto, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
  4. Tutte le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono, comunque, sottoposte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile.
  5. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente con le modalità previste per la convocazione del Consiglio Federale; in caso di urgenza può essere convocata anche con breve preavviso, con comunicazione inviata anche a mezzo fax o per posta telematica, non inferiore a 24 (ventiquattro) ore.
  6. Alle riunioni della Giunta Esecutiva deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
  7. Funge da segretario della Giunta Esecutiva, il Segretario della Federazione.

### **Art.33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti -**

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e da 3 (tre) supplenti, dura in carica 4 (quattro) anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico estivo, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Il Presidente e 2 (due) membri effettivi e 2 (due) supplenti sono rispettivamente eletti, dall'Assemblea Nazionale con due separate e successive votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza semplice di voti, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 54 e che abbiano presentato formale candidatura ai sensi dell'art. 57 ed alle norme del Regolamento Organico. Nella seconda votazione, in relazione al numero di voti conseguiti, il primo ed il secondo maggiormente votati assumono la carica di membro effettivo, il quarto ed il quinto quella di membro supplente. Due membri effettivi ed un supplente sono nominati dal C.O.N.I..
3. Tutti i componenti elettivi devono essere iscritti all'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.G.S..
4. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di carica.
5. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### **Art.34 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti -**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita anche il controllo contabile.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
  - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
  - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.G.S.;
  - c) verificare, almeno ogni 3 (tre) mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
  - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
4. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
5. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della F.I.G.S., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalare al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art.35 - Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti -**

1. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali resteranno in carica fino alla prossima Assemblea utile che deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio. Ove cessi un componente designato dal C.O.N.I., subentra il supplente indicato dal C.O.N.I.; ove cessi un componente eletto dall'Assemblea subentra il supplente eletto dal suddetto organo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
2. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Revisore più anziano ed il Consiglio viene integrato con il membro supplente, sino alla prossima assemblea utile che provvederà alla elezione del nuovo Presidente
3. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.
4. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni con il membro supplente, la funzionalità dell'organo è compromessa e si dovrà indire l'Assemblea straordinaria, senza attendere la prima assemblea utile. Tale Assemblea va convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni dall'evento.
5. Sono causa di decadenza dalla carica:
  - la perdita dei requisiti;
  - la cancellazione o la sospensione dall'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti o dal registro dei Revisori Contabili;
  - l'assenza ingiustificata alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a 2 (due) adunanze consecutive del Consiglio Federale o della Giunta Esecutiva;
  - l'assenza ingiustificata, durante un esercizio sociale, a 2 (due) riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Sezione II - STRUTTURE TERRITORIALI**

#### **Art.36 - L'Assemblea Regionale -**

1. All'Assemblea regionale si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, previste per l'Assemblea Nazionale. L'Assemblea Regionale è composta dai seguenti soggetti aventi sede nel territorio della Regione:

- a) i Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario e regolarmente tesserati alla F.I.G.S.
- b) i rappresentanti regionali degli atleti eletti ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. b) del presente Statuto. In ogni Regione il rappresentante degli atleti partecipa alle assemblee con il 20% (venti per cento) dei voti spettanti agli Affiliati della Regione medesima.
- c) i rappresentanti regionali dei tecnici eletti ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. c) del presente Statuto. In ogni Regione il rappresentante dei tecnici partecipa alle assemblee con il 10% (dieci per cento) dei voti spettanti agli Affiliati della Regione medesima.
2. La partecipazione all'Assemblea regionale ed il voto dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici non sono delegabili. Nell'ipotesi in cui il rappresentante regionale di ciascuna categoria non possa intervenire all'Assemblea, in sua vece interviene, in qualità di supplente, il primo dei non eletti.
3. E' indetta dal Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente.
4. L'Assemblea Regionale elettiva deve essere tenuta entro 90 (novanta) giorni dalla data di convocazione fissata per l'Assemblea Elettiva Nazionale e non in coincidenza con l'Assemblea Nazionale entro e non oltre il 31 Marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
5. Essa è l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente regionale, salvo i casi statutariamente previsti a mezzo avviso spedito a tutti gli aventi diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, con i relativi allegati. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che dia notizia del ricevimento.
6. L'Assemblea Regionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni nei seguenti casi:
- a) a seguito di richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto nella Regione;
- b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale;
- c) a seguito di provvedimento di urgenza del Presidente del Consiglio Regionale;
- d) a seguito di richiesta della metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.
7. Hanno diritto di partecipare, all'Assemblea Regionale, senza diritto di voto, i componenti degli Organi Centrali e strutture territoriali della F.I.G.S. nonché i componenti degli Organi Giudicanti ed eventuali altre persone che il Presidente ed il Consiglio ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
8. Ciascun partecipante ha diritto ad un numero di voti secondo quanto previsto dall'art.21 del presente Statuto.
9. I Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o i loro delegati possono rappresentare, in aggiunta all'Affiliato di appartenenza:
- 1 (uno) altro Affiliato, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 20 (venti) Affiliati;
  - 2 (due) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 50 (cinquanta) Affiliati;
  - 3 (tre) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 100 (cento) Affiliati;
  - 4 (quattro) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 200 (duecento) Affiliati;
  - 5 (cinque) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 400 (quattrocento) Affiliati;
  - 6 (sei) altri Affiliati, se all'Assemblea hanno diritto di voto oltre 800 (ottocento) Affiliati.
- I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega.
10. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale, i candidati alle cariche elettive, nonché i componenti degli Organi di Giustizia non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

11. Il Consiglio Federale può chiedere la convocazione di una Assemblea Regionale Straordinaria, determinandone l'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria non può discutere altri argomenti oltre a quelli per i quali è stata convocata.

12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo o nel successivo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, purchè applicabili, nonchè alle norme del Regolamento Organico.

#### **Art.37 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale -**

1. L'Assemblea Regionale Ordinaria:

a) vota la Relazione tecnico e morale della gestione del Comitato Regionale predisposta dal Comitato stesso;

b) in prima istanza, con tutti gli aventi diritto al voto, elegge il Presidente Regionale;

in seconda istanza, con i soli Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o i loro delegati, elegge i membri del Consiglio Regionale di competenza delle Società;

in terza istanza, con i soli rappresentanti degli Atleti elegge i membri, rappresentanti degli Atleti, del Consiglio regionale;

in quarta istanza, con i soli rappresentanti dei Tecnici elegge i membri, rappresentanti dei Tecnici, del Consiglio regionale;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli artt. 30 e 31 del presente Statuto.

#### **Art.38 - Assemblee e Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici -**

1. Alle Assemblee ed alle Riunioni, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, previste per l'Assemblea Nazionale.

2. Nelle Regioni dove è costituito il Comitato Regionale, si svolgeranno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, l'Assemblea Regionale, per l'elezione del Rappresentante degli Atleti, e l'Assemblea Regionale per l'elezione del Rappresentante dei Tecnici. Tali Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente federale, sentito il Presidente Regionale.

3. Nelle Regioni dove non è costituito il Comitato Regionale, si svolgeranno, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi, la Riunione Regionale per l'elezione del Rappresentante degli Atleti e la Riunione Regionale per l'elezione del Rappresentante dei Tecnici. Tali Riunioni sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente federale, sentito il Delegato Regionale.

4. I lavori delle Assemblee Regionali sono introdotti dal Presidente Regionale, o da chi ne fa le veci, che propone la nomina del Presidente dell'Assemblea e di uno o più scrutatori, anche per acclamazione. Gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Alla verifica Poteri provvede la Commissione Verifica Poteri, i cui componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive federali. La Commissione è nominata dal Consiglio Regionale.

5. I lavori delle Riunioni Regionali sono condotti dal Delegato Regionale, o da un Dirigente appositamente incaricato dal Consiglio Federale, che si avvale di uno o più scrutatori, dallo stesso nominati, che non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive federali. Alla verifica Poteri provvede la Commissione Verifica Poteri. La Commissione è nominata dal Delegato Regionale.

6. La partecipazione, con diritto di voto, alle Assemblee ed alle Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, è riconosciuta:

a) alle Atlete ed agli Atleti maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività.

- b) ai Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati, iscritti all'Albo federale ed in attività.
7. Ogni Atleta ed ogni Tecnico, avente diritto a voto, detiene un voto. Nelle rispettive Assemblee di categoria agli Atleti ed ai Tecnici possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a 3 (tre).
8. Le Assemblee e le Riunioni, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, sono convocate, mediante avviso di convocazione, con le stesse modalità previste dall'art. 36 comma 6, spedito almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, a tutte le Società affiliate, che dovranno darne notizia ai propri Atleti e Tecnici, anche tramite l'affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale. Le convocazioni delle Assemblee e delle Riunioni, per l'elezione dei Rappresentanti Regionali dei Tecnici, devono essere inviate, come precedentemente previsto, anche ai Tecnici federali, tesserati direttamente dalla F.I.G.S..
9. Le Assemblee e le Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 25% (venticinque per cento) degli aventi diritto a voto.
10. Le Assemblee e le Riunioni per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici dovranno eleggere:
- a) con i soli Atleti, un Rappresentante Regionale degli Atleti, che, nelle Assemblee Nazionali e nelle Assemblee Regionali della Regione per la quale è stato eletto, rappresenterà il 20% (venti per cento) dei voti attribuiti agli Affiliati della Regione, per la quale è stato eletto;
  - b) con i soli Tecnici, un Rappresentante Regionale dei Tecnici, che, nelle Assemblee Nazionali e nelle Assemblee Regionali della Regione per la quale è stato eletto, rappresenterà il 10% (dieci per cento) dei voti attribuiti agli affiliati della Regione per la quale è stato eletto.
11. Sono eleggibili, quali Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, tutti coloro ai quali è riconosciuta la partecipazione, con diritto di voto, all'Assemblea od alla Riunione per l'elezione dei Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici.
12. E' considerato eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei partecipanti.
13. Chi intende concorrere a rivestire la carica di Rappresentante Regionale degli Atleti o dei Tecnici, deve porre la propria formale candidatura. La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente la carica per la quale ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della candidatura.
14. Le candidature devono essere inviate, almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, alla Segreteria della F.I.G.S., a mezzo lettera a mano o tramite raccomandata A/R o altro mezzo idoneo (telegramma, fax, corriere, ecc.); in ogni caso fa fede la data del protocollo di arrivo.
15. Il giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati in ordine alfabetico. Il Segretario generale provvede a rendere pubbliche le liste predette con comunicati ufficiali o con altri mezzi idonei per darne la maggiore divulgazione possibile. Le liste aggiornate e definitive sono consegnate al Presidente delle singole Assemblee, il quale ne dà lettura in aula.
16. I rappresentanti regionali degli Atleti e dei Tecnici partecipano alle Assemblee così come previsto dagli artt. 18 e 36 dello Statuto Federale.
17. In caso di impedimento a partecipare alle Assemblee, per le quali è prevista la loro partecipazione, i Rappresentanti Regionali degli Atleti e dei Tecnici, dovranno darne immediata comunicazione alla segreteria Nazionale della FIGS, che provvederà a convocare chi è risultato secondo, per preferenze, subito individuato nell'ambito della stessa Assemblea di categoria in cui viene eletto il Rappresentante medesimo. La presenza in assemblea del primo dei non eletti attesta l'impedimento del Rappresentante.

### **Art.39 - Il Presidente del Comitato Regionale -**

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui all'art.57 e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
2. Rappresenta, ai soli fini sportivi, la F.I.G.S. nel territorio di competenza. Convoca e presiede le riunioni del Comitato Regionale e, nei termini e nei casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.G.S..

### **Art.40 - Il Comitato Regionale -**

1. Per la costituzione dei Comitati Regionali da parte del Consiglio Federale, occorre la presenza in Regione di almeno 10 (dieci) Società Affiliate, con diritto di voto. Qualora non sia possibile l'istituzione del suddetto Organo periferico per carenza di Affiliati, il Consiglio Federale nomina, in sostituzione, il Delegato Regionale.
2. Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio, costituito da 1 (uno) Presidente e da 5 (cinque) membri, di cui 1 (uno) rappresentante degli Atleti e 1 (uno) rappresentante dei Tecnici.
3. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
4. Assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività Federale nell'ambito territoriale di competenza e, in particolare:
  - a) promuove e diffonde l'attività di Squash nella regione di competenza secondo le direttive emanate dal Consiglio Federale;
  - b) trasmette al Consiglio Federale, per il prescritto controllo di legittimità, le deliberazioni dell'Assemblea regionale relativa all'elezione dei propri Organi direttivi;
  - c) sottopone all'Assemblea regionale la Relazione tecnico e morale della gestione del Comitato;
  - d) delibera il rendiconto annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale, unitamente alla relazione sull'attività svolta secondo le norme del presente Regolamento;
  - e) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione;
  - f) propone al Consiglio Federale la nomina dei Delegati provinciali, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto federale;
  - g) tiene contatti con gli Enti regionali amministrativi e sportivi (C.O.N.I. regionale ed Enti di promozione sportiva), per sviluppare, incrementare e reperire finanziamenti per l'attività di Squash della regione, nel rispetto delle norme e dei Regolamenti in vigore;
  - h) riferisce sull'attività svolta al Consiglio Federale, con relazione scritta, ed all'Assemblea regionale;
  - i) invia tutti gli atti ufficiali del Comitato Regionale per conoscenza alla Segreteria federale;
  - j) organizza l'attività agonistica regionale; indice i campionati regionali e le altre manifestazioni in fase regionale incluse nei programmi federali; approva le competizioni di sua competenza organizzate dagli Affiliati della regione e vigila sulle stesse; redige e pubblica il calendario delle manifestazioni agonistiche che si svolgono nella regione e lo invia agli Affiliati della regione;
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni e delle riunioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

### **Art.41 - Il Delegato Regionale -**

1. Nelle regioni nelle quali, per carenza del numero minimo di Affiliati, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina, nelle modalità previste dal

Regolamento Organico, per la durata di un quadriennio, rinnovabile, un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale dello sport dello Squash, nonché per addivenire alla costituzione di un Comitato Regionale, secondo quanto previsto, al riguardo, dal presente Statuto.

2. Il Delegato Regionale, a fine anno, deve inviare una relazione sull'esercizio del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito.

3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

#### **Art.42 - Regione Valle d'Aosta - Province di Trento e Bolzano**

1. Nella Regione Valle d'Aosta, nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano vengono costituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, alle strutture territoriali a livello regionale.

#### **Art.43 - Il Delegato Provinciale -**

1. Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale o il Delegato Regionale, può procedere alla nomina del Delegato Provinciale, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nella Provincia interessata.

2. L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Organo Regionale, una relazione circa l'esercizio del suo mandato, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito.

4. La decadenza del Consiglio Federale e/o del Comitato Regionale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

### **Sezione III - Organi di Giustizia**

#### **Art.44 - Principi informativi della Giustizia Federale -**

1. La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia, deliberato dal Consiglio Federale, secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato, e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I..

2. Il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, primi tra tutti:

a) l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà";

b) la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo";

c) il divieto all'uso ed alla commercializzazione di sostanze vietate;

d) il rifiuto della violenza sia fisica, sia verbale e della corruzione,

sono garantiti con la istituzione di specifici Organi di Giustizia e di Disciplina, aventi competenza, sia in primo, sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale.

3. Per i procedimenti riguardanti i casi di doping, ferma restando la competenza del TAS, previsto dal codice WADA, i due gradi di giudizio sportivo federale dovranno concludersi entro 90 (novanta) giorni dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.. Esperiti i due gradi di giudizio, sarà possibile ricorrere al "Giudice di ultima istanza" di cui all'art. 13 dello Statuto del C.O.N.I..

4. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del Giudice ovvero la possibilità di revisione di giudizio. E' sancito, altresì, anche l'obbligo del giudice all'astensione.

5. Sull'ammissibilità del ricorso di cui al precedente comma 4 decidono unicamente gli Organi di Giustizia della F.I.G.S. secondo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia.

6. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia debbono essere in possesso di specifica professionalità, aver conseguito la laurea in giurisprudenza, e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla F.I.G.S..

7. I giudici sportivi devono essere terzi e imparziali. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile per non più di 2 (due) volte. I giudici sportivi svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati
8. Le controversie sono discusse in pubblica udienza. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente.
9. La giustizia deve essere rapida. A tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, e non possono eccedere il termine perentorio di 90 (novanta) giorni.
10. E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di 60 (sessanta) giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.
11. Dette norme trovano applicazione, per quanto compatibili, alla Procura Federale.
12. Il Regolamento di Giustizia disciplina l'istituto della riabilitazione. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna. E' concessa quando siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente in materia è la Commissione Unica di Appello.
13. Le decisioni emesse in primo grado sono immediatamente esecutive tra le parti, salva la facoltà per il Giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, quando ricorrano gravissimi motivi, in tutto o in parte, l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata.
14. Trovano integrale applicazione i Principi di Giustizia Sportiva deliberati dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con provvedimento del 20 novembre 2003 n. 539.

#### **Art.45 - Il Giudice Sportivo Nazionale -**

1. Il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, il Giudice Sportivo Nazionale ed un supplente.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale, quale Organo giudicante monocratico di primo grado, ha competenza solamente in merito alle infrazioni meramente tecniche.

#### **Art.46 - La Commissione Giudicante -**

1. La Commissione Giudicante si compone di un Presidente, di 2 (due) membri effettivi e di 2 (due) supplenti nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio Federale.
2. La Commissione elegge, nel proprio ambito, un Vicepresidente.
3. La nomina del Segretario della Commissione spetta al Consiglio Federale, sentito il parere del Presidente della Commissione stessa.
4. La Commissione, presieduta dal Presidente o dal suo Vice-Presidente, giudica in primo grado sulle infrazioni alle norme federali e alle deliberazioni degli Organi Federali, commesse dagli Affiliati e da tutti i tesserati.
5. Le riunioni della Commissione Giudicante sono valide con la presenza di 3 (tre) componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. Il Regolamento di Giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

#### **Art.47 - La Commissione Unica di Appello -**

1. La Commissione Unica d'Appello si compone di un Presidente, di 2 (due) membri effettivi e di 2 (due) supplenti nominati, per l'intera durata del quadriennio olimpico, dal Consiglio Federale.
2. La Commissione elegge tra i componenti un Vice-Presidente.
3. La nomina del Segretario della Commissione spetta al Consiglio Federale, sentito il parere del Presidente della Commissione stessa.

4. La Commissione Unica di Appello, presieduta dal Presidente o dal suo Vice-Presidente, giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli Organi di primo grado e della Commissione Tesseramenti, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia, nonchè assolve ad ogni altro compito riservato alla sua competenza dal suddetto regolamento.

5. Spetta, inoltre, alla Commissione Unica d'Appello, in caso di disaccordo delle parti, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'art. 63, comma 3.

6. Le riunioni della Commissione Unica d'Appello sono valide con la presenza di 3 (tre) componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti. Il Regolamento di giustizia stabilisce, altresì, il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

#### **Art.48 - Il Procuratore Federale -**

1. Le funzioni inquirenti e requirenti davanti a tutti gli Organi della giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore federale, nominato dal Consiglio Federale, fatta salva la competenza della Procura del C.O.N.I. per le violazioni in tema di doping. Il Procuratore federale si avvale di un ufficio composto dal Procuratore stesso, in qualità di titolare, da un suo sostituto e da eventuali collaboratori, nominati, su sua segnalazione, dal Consiglio Federale.

2. Il Procuratore federale su denuncia di affiliati, di tesserati o, comunque di interessati, tramite la Segreteria federale, o su denuncia di organi federali o, infine, d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali:

- formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare;
- o provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio.

3. Il Procuratore Federale resta in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico.

#### **Art.49 - Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport -**

1. Le controversie che contrappongono la F.I.G.S. a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 (centoventi) giorni e di quelle in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal Regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

3. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della F.I.G.S..

### **Sezione IV - Altri Organismi**

#### **Art.50 - La Segreteria Generale -**

1. La Segreteria è formata dagli uffici necessari per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Federali. Essa è retta dal Segretario, che coordina e dirige gli uffici centrali e delle strutture territoriali assumendone la responsabilità.

2. Il Segretario Federale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.

3. Il Segretario assiste alle riunioni delle Assemblee e del Consiglio Federale e ne redige i verbali. Assiste, su incarico del Presidente Federale, a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.

4. In caso di assenza o di impedimento può farsi rappresentare da altro componente della Segreteria.

#### **Art.51 - La Commissione Federale Atleti -**

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica e dal C.O.N.I. è costituita, presso la F.I.G.S., la Commissione Federale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento sono disciplinati, in conformità alle norme emanate dal C.O.N.I., dal Regolamento Organico.

#### **Art.52 - La Commissione Tesseramento -**

1. La Commissione Tesseramento è composta da un Presidente e da 2 (due) componenti nominati dal Consiglio Federale per l'intera durata del quadriennio olimpico.

2. La Commissione ha competenza sulle questioni in merito al tesseramento, vincolo, nullamano, in prima istanza. Le norme di funzionamento e le procedure sono stabilite dal Regolamento di Giustizia.

3. Le decisioni della Commissione Tesseramento sono impugnabili con ricorso alla Commissione Unica d'Appello.

#### **Art.53 - Commissioni Federali -**

1. Per l'espletamento dell'attività federale il Consiglio Federale può costituire Commissioni con funzioni tecniche e consultive, nominandone Presidenti e componenti e fissandone compiti e funzioni.

### **TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI**

#### **Art.54 - Requisiti di eleggibilità -**

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani maggiorenni;

b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad anno;

c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d) non abbiano, come fonte primaria o prevalente di reddito, un'attività commerciale connessa all'attività della F.I.G.S.;

e) non abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.;

f) siano atleti o tecnici sportivi, dilettanti, in attività o che siano stati tesserati alla F.I.G.S. per almeno 2 (due) anni nell'ultimo decennio. Detto requisito è richiesto per i soli Atleti e Tecnici. Per tutti gli altri soggetti è sufficiente il semplice tesseramento al momento della candidatura.

2. Il requisito del tesseramento non è richiesto per i componenti del Collegio dei revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia federali.

3. E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

4. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.

5. Tutti i componenti gli Organi Federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche.

6. L'assunzione di cariche elettive, tranne quelle dei Revisori dei Conti, è a titolo onorifico gratuito, salvo i rimborsi spese determinati, secondo modalità specificate nel regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.G.S..

#### **Art.55 - Incompatibilità -**

1. La carica di Componente degli Organi Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale e delle strutture territoriali della F.I.G.S..

2. Le cariche di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia, sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica societaria, sempre nell'ambito della F.I.G.S..

3. Le cariche di Presidente e di Consigliere Nazionali sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

5. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti, quanti vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non prende parte alle une od agli altri.

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sono da considerarsi irrevocabili.

#### **Art.56 - Durata delle cariche -**

1. Le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di 4 (quattro) anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte. Le cariche federali di nomina previste dagli artt. 41 e 43 hanno durata annuale.

#### **Art.57 - Candidature -**

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi.

2. La candidatura si pone per iscritto, indicando specificatamente le cariche per le quali ci si intende candidare e dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena irricevibilità della candidatura.

3. Le candidature per qualsiasi carica centrale devono essere presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea, ovvero 7 (sette) giorni prima nell'ipotesi prevista di convocazione di Assemblea Nazionale straordinaria di cui al comma 10 dell'articolo 18 dello Statuto federale.

4. Le candidature per le cariche periferiche regionali devono essere presentate almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

5. Le candidature devono pervenire alla Segreteria della F.I.G.S., a mezzo lettera a mano o tramite raccomandata o altro mezzo idoneo (telegramma, fax, corriere, ecc.).

6. Nell'ambito della stessa Assemblea non è consentita la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale.

#### **Art.58 - Compilazione delle liste -**

1. Delle candidature, proposte ritualmente, vengono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità a norma del Regolamento Organico.

## **TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Art.59 - Patrimonio -**

1. Il Patrimonio della F.I.G.S. è costituito da:
  - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
  - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
  - c) patrimonio netto;
  - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del Patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art.60 - Esercizio finanziario -**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della F.I.G.S. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

## **TITOLO VI - CONTROVERSIE**

### **Art.61 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria -**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.G.S. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati ed i Tesserati.
2. Gli Affiliati ed i Tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello statuto del C.O.N.I., il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 Codice di Procedura Civile e seguenti, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal regolamento di Giustizia.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

### **Art.62 - Collegio Arbitrale -**

1. Gli Affiliati ed i Tesserati della Federazione esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di ogni e qualsiasi controversia attinente all'attività federale o sportiva svolta, anche non rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale degli Organi di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
3. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Commissione Unica d'Appello la quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'Arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto nel termine di 30 (trenta) giorni.
4. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.
5. Il lodo deve essere emesso entro 30 (trenta) giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, senza proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 (quindici) giorni dalla sua

sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della F.I.G.S. che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

6. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dagli art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

## **TITOLO VII – PRESCRIZIONE E PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA**

### **Art.63 - Prescrizione -**

1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono nel termine di due anni dalla data del fatto. Le infrazioni disciplinari relative ad illeciti, si prescrivono in 5 (cinque) anni, ad eccezione di quelle derivanti da assunzione di sostanze o dall'uso di metodi dopanti, che si prescrivono in 8 (otto) anni.

### **Art.64 - Amnistia -**

1. E' un provvedimento generale con cui la F.I.G.S. provvede ad estinguere l'infrazione e nel caso in cui vi sia stata condanna fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie.

2. La competenza spetta al Consiglio Federale, il quale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia stessa. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, non si applica in caso di recidiva e la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stesso stabilisca una data diversa.

3. Per i giudizi in corso di svolgimento, per infrazioni coperte dall'amnistia, l'Organo giudicante pronunzia decisione di non luogo a procedere.

4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

### **Art.65 - Indulto -**

1. Al pari dell'amnistia è un provvedimento di carattere generale ed opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra specie di pena.

2. L'indulto non estingue le pene accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data delle deliberazioni del Consiglio Federale che è l'Organo competente alla sua concessione, salvo che il provvedimento stabilisca una data diversa.

4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni od obblighi e non si applica nei casi di recidiva reiterata.

5. Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le sanzioni.

### **Art.66 - Grazia -**

1. La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato.

2. Competente alla concessione è il Presidente della F.I.G.S. cui spetta l'obbligo, prima dell'adozione del provvedimento, di sentire il parere del Consiglio Federale.

3. Deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione erogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dall'adozione della sanzione definitiva.

4. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta del tesserato indirizzata al Presidente della F.I.G.S..

5. Non estingue le pene accessorie, salvo diversa disposizione nel provvedimento.

## **TITOLO VIII - NORME GENERALI**

### **Art.67 - Anno Sportivo Federale -**

1. L'anno sportivo federale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

### **Art.68 - Regolamenti Federali -**

1. L'Organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.
2. I Regolamenti in materia di lotta al doping e di Giustizia, nonché quelli di attuazione dello Statuto, sono deliberati dal Consiglio Federale e perché abbiano efficacia devono essere sottoposti all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

### **Art.69 - Entrata in vigore dello Statuto -**

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.

### **Art.70 - Norma transitoria.**

1. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 20 comma 4 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5, del nuovo Statuto del C.O.N.I..